



# REGOLAMENTO

## DI NETTEZZA URBANA

# I N D I C E   S I S T E M A T I C O

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1      Oggetto del Regolamento
- Art. 2      Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3      Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 4      Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5      Rifiuti urbani
- Art. 6      Rifiuti speciali
- Art. 7      Rifiuti speciali assimilati per legge ai rifiuti urbani
- Art. 8      Rifiuti speciali tossico-nocivi
- Art. 9      Attività di competenza del Comune

## TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- Art. 10     Definizione delle zone di raccolta
- Art. 11     Estensione del servizio
- Art. 12     Obbligo dello smaltimento
- Art. 13     Criteri di smaltimento
- Art. 14     Capacità dei contenitori
- Art. 15     Personale
- Art. 16     Appalti per smaltimento rifiuti
- Art. 17     Conferimento dei rifiuti

- Art. 18 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art. 19 Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 20 Esclusione dal servizio di raccolta
- Art. 21 Trasporto dei rifiuti

### TITOLO III

#### NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- Art. 22 Conferimento
- Art. 23 Obbligo di conferimento dei detentori
- Art. 24 Raccolta

### TITOLO IV

#### NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 25 Definizione
- Art. 26 Raccolta e spazzamento
- Art. 27 Contenitori porta rifiuti
- Art. 28 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 29 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 30 Pulizia dei mercati
- Art. 31 Aree occupate da esercizi pubblici e spettacoli viaggianti
- Art. 32 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 33 Asporto di depositi abusivi
- Art. 34 Sgombero della neve
- Art. 35 Rifiuti da attività edilizie

TITOLO V  
DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI

- Art. 36      Divieti
- Art. 37      Controlli
- Art. 38      Sanzioni

TITOLI VI  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39      Assunzione del servizio
- Art. 40      Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti  
                 comunali
- Art. 41      Abrogazioni
- Art. 42      Entrata in vigore

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1992, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- b) raccolta: operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti nell'ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta per il loro successivo trasporto fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto.
- c) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- d) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento effettuato nell'apposita stazione intermedia di trasferimento del Comune di Aymavilles,
- e) trasporto: operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento o di recupero.

Art. 2

Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promosse, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

2. Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

### Art. 3

#### Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.02.1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
  - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli
    - materiali fecali;
    - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
  - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.03.1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
  - e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle successive leggi;
  - f) agli esplosivi.

#### Art. 4

##### Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane e da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono così classificati:

- Urbani
- Speciali
- Speciali tossico-nocivi

#### Art. 5

##### Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- 1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree di insediamenti civili in genere;
- 3) rifiuti urbani pericolosi quali i medicinali scaduti o inutilizzabili provenienti da civili abitazioni o da studi medici privati, pile e batterie, con speciali modalità di raccolta;
- 4) rifiuti esterni, cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.

#### Art. 6

##### Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- c) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari ed apparecchiature deteriorate e obsolete;
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

#### Art. 7

##### Rifiuti speciali assimilati per legge ai rifiuti urbani

1. Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per legge ai sensi dell'art 39 della legge 22.02.1994, n. 146:

- a) quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo;
  - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette e pallets
  - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metalizzati e simili
  - frammenti e manufatti di vimini e sughero
  - paglia e prodotti di paglia
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta
  - feltri e tessuti non tessuti
  - pelle e simil pelle

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso Comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche se inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutti ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) supporti per l'informatica.

2. Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati di cui all'art. 39 della legge 146 del 22.02.1994 di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 di cui all'art. 5

del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 si rinviano a successivi provvedimenti specifici, oltre che la determinazione della istituzione della tassa, del suo ammontare e delle modalità di pagamento previste dal relativo regolamento, i tempi e le modalità di istituzione del servizio svolto dal Comune in regime di privativa.

#### Art. 8

##### Rifiuti speciali tossico nocivi

1. Si intendono rifiuti tossico-nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come definito al paragrafo 1.2. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, e più precisamente:

- a) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali e di servizi che per quantità e qualità non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili ai rifiuti urbani;
- c) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti o comunque in quantità e/o concentrazione tale da rappresentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

#### Art. 9

##### Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi)
- i residui delle depurazioni delle acque di scarico urbane

2. Tali attività il Comune le esercita con diritto di privativa, direttamente o mediante appalti ad imprese private specializzate e autorizzate mediante concessione.

TITOLO II  
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 10

Definizione delle zone di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivata nel Comune di Aymavilles nelle seguenti zone, con esclusione di tutte le case sparse, gli alpeggi, i mayen e le località non citate:

Zona A - Villetos, Ferrière, Plantey

Zona B - Folliex, Crétaz St. Martin, Chef Lieu

Zona C - Clos Savin, Moulins

Zona D - Glassier, Cheriottes, Fournier, St. Léger

Zona E - Venoir, Dialley, Micheley, Chateau

Zona F - Urbain, La Cleyvaz, Montbel, Chabloz

Zona G - Vercellod, Pompiod, Raffos

Zona H - Croux, Bettex, St. Maurice, Pesse

Zona I - Caouz, La Poyaz, Noveilloz, La Comba

Zona L - Ozein, Serignan, Turlin

Zona M - Pont d'Ael

Zona N - Vieyes, Chevril, Sylvenoire

Zona O - Champlan

Zona P - La Camagne

Art. 11

Estensione del servizio

1. Sono comunque da considerarsi serviti tutti i fabbricati e località sparse, gli alpeggi ed i Mayen che si trovano entro il raggio di m. 500 dal contenitore più vicino.

Art. 12

Obbligo di smaltimento

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli

secondo le modalità previste dalla legge.

2. E' fatto divieto di abbandonare o depositare i rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, stagni ed altre zone umide,

3. Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta e di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore. Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori dei rifiuti stessi.

#### Art. 13

##### Criteri di smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani, deve assicurare il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo fin dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti può essere differenziato a seconda che si tratti di:

- carte
- metalli
- vetro
- ingombranti
- pile e batterie a perdere di uso domestico
- prodotti farmaceutici inutilizzabili di provenienza domestica e da ambulatori medici privati
- altri.

#### Art. 14

##### Capacità dei contenitori

1. In rapporto alle singole zone di cui all'art.

10, vengono fissate le seguenti capacità minime:

Zona	Capacità nominale prevista
A	lt. 9.900
B	lt. 9.900
C	lt. 3.960
D	lt. 10.560
E	lt. 9.240
F	lt. 9.240
G	lt. 4.680
H	lt. 11.220
I	lt. 1.980
L	lt. 11.880
M	lt. 1.980
N	lt. 3.780
O	lt. 6.480
P	lt. 660

#### Art. 15

#### Personale

1. Il Comune per l'assunzione in servizio e la disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto allo smaltimento dei rifiuti, applica le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.

2. Il personale dipendente addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica da parte dei competenti servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta diretta ad accertare l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro.

3. Il personale deve essere dotato, a cura del datore di lavoro, di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività cui è destinato.

4. Il personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è sotto obbligo delle vaccinazioni e di tutte le misure di profilassi previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità pubblica nonché di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

#### Art. 16

##### Appalti per smaltimento rifiuti

1. Il Comune, qualora deliberi di appaltare il servizio alle imprese specializzate e autorizzate, dovrà predisporre apposito capitolato speciale d'appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

#### Art. 17

##### Conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

#### Art. 18

##### Conferimento differenziato dei materiali destinati al recupero

1. Il Comune può istituire forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

#### Art. 19

##### Modalità di effettuazione del servizio

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni

di prelievo e collettamento degli stessi. Il servizio viene effettuato in tutte le zone di cui all'art. 10, mediante appositi contenitori, posti a cura del Comune ad uso di diversi insediamenti. In rapporto alle singole zone è fissato un raggio massimo di m. 500 entro il quale si considera reso il servizio.

2. Le capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevanti quantità, o vengano costruiti nuovi insediamenti, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiori capacità o più frequenti operazioni di prelievo. Con motivata deliberazione della Giunta comunale potrà essere ampliata la zona del servizio come indicato al precedente comma. Ove invece, dall'ampliamento del servizio, consegue maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8.06.1990, n. 142.

3. Il territorio del Comune di Aymavilles, per l'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, viene diviso nelle zone di cui all'art. 10, che comunque potranno essere raggruppate nell'affidamento del servizio a ditte idonee. La frequenza di raccolta per le zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, M e O è bisettimanale (lunedì e giovedì) durante tutto l'arco dell'anno. Per la zona L la frequenza è bisettimanale (lunedì e giovedì) durante il periodo 1.05/30.09 e settimanale (mercoledì) durante la restante parte dell'anno. Per le zone N e P la frequenza è settimanale (mercoledì) durante tutto l'anno. La zonizzazione di riferimento è contenuta negli allegati n. 1 e n. 2.

## Art. 20

### Esclusione dal servizio di raccolta

1. Sono esclusi dal servizio di raccolta:

- 1) I rifiuti agricoli in generale, compresi quelli derivanti da coltivazioni di orti e giardini e dalla potatura di

alberi, che non sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani.

- 2) I residui inerti da qualsiasi attività edilizia o di scavo, demolizione, costruzione in quanto devono essere trasportati a cura dei produttori nell'apposita discarica autorizzata.
- 3) I veicoli a motore e non ed i macchinari anche domestici o loro parti fuori uso.
- 4) I rifiuti cimiteriali, ad eccezione dei fiori secchi e degli addobbi.
- 5) Le carogne.
- 6) I rifiuti speciali, tossici o nocivi prodotti dalle lavorazioni industriali e artigianali.
- 7) I rifiuti urbani pericolosi (sostanze infiammabili, esplosive, tossiche ecc.).
- 8) Le sostanze liquide
- 9) I materiali accesi
- 10) I materiali metallici e non che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- 11) I rifiuti radioattivi.
- 12) Gli scarichi
- 13) Le emissioni nell'aria.
- 14) Gli esplosivi.

Per quanto concerne le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui ai suddetti punti 7) e 10), in riferimento alla legge 29.10.1987 n. 441 e successive modificazioni, si rinvia a successivo specifico provvedimento.

## Art. 21

### Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

4. La pulizia e l'igienizzazione dei cassonetti verrà effettuata con periodici interventi di apposito automezzo lavacassonetti.

TITOLO III  
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 22

Conferimento

1. I rifiuti urbani pericolosi tipo pile, batterie e medicinali scaduti o inutilizzati provenienti da insediamenti civili o studi medici privati sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti, in appositi contenitori efficienti.

Art. 23

Obbligo di conferimenti dei detentori

1. E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga, dei medicinali scaduti o inutilizzati provenienti da insediamenti civili o studi medici privati. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori predisposti dal Comune.

Art. 24

Raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni con la periodicità stabilita nel capitolato d'appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 17.

TITOLO IV  
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e simili.

Art. 26

Raccolta e spazzamento

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal Comune, direttamente o mediante appalto a ditta specializzata, entro il perimetro definito.

2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 27

Contenitori porta rifiuti

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree

pubbliche o di uso pubblico il Comune installa nei vari punti ove è ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

2. E' facoltà del Comune aumentare i contenitori o le zone servite in caso lo ritenga necessario.

3. E' proibito usare tale contenitori per il conferimento di rifiuti interni ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

#### Art. 28

##### Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree ed i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

2. I gestori di attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi devono provvedere alla pulizia, compreso lo sgombero della neve, dai marciapiedi antistanti i locali di attività o, in assenza, dell'area antistante per profondità di m. 1,50.

#### Art. 29

##### Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree

non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

#### Art. 30

##### Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi compresi gli accessi ed i passaggi comuni, sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti.

#### Art. 31

##### Aree occupate da esercizi pubblici e spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

3. I rifiuti urbani così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

#### Art. 32

##### Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merci in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazione ultimata, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata dall'amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

#### Art. 33

##### Asporto di depositi abusivi

1. In caso di depositi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad indentificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

#### Art. 34

##### Sgombero della neve

1. in caso di nevicate il Comune provvederà direttamente a mezzo di proprio personale o mediante appalto a

ditta specializzata, alla rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse, nonché allo spargimento di cloruri per dissolvere neve o ghiaccio.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiare la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato o, in assenza, dell'area antistante per la profondità di m. 1,50.

#### Art. 35

##### Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Per quanto riguarda i produttori di rifiuti inerti è fatto obbligo di conferirli nella discarica di IIa categoria di tipo A autorizzata.

TITOLO V  
DIVIETI-CONTROLLI-SANZIONI

Art. 36

Divieti

1. 1) E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti.

3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica.

4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non precedentemente sminuzzati secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto per la raccolta dei r.s.u..

7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.

8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

10) E' vietato conferire al servizio urbano rifiuti pericolosi quali batteria, pile, soggetti a particolare conferimento.

11) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come al precedente punto 10) del presente articolo.

12) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dai contenitori previsti per la raccolta del vetro.

13) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

14) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

15) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

#### Art. 37

##### Controlli

1. Ai sensi dell'art. 104, comma II, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

#### Art. 38

##### Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24.11.1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Assunzione del servizio

1. Il Comune di Aymavilles assume, con diritto di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 40

Osservanza di altre disposizioni  
e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27.07.1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13.12.1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 41

Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato da questo Comune nella materia di cui trattasi.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dall'Organo Regionale di Controllo.

2. Il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale sia dopo l'adozione da parte del Consiglio sia, per quindici giorni, dopo la sua entrata in vigore, a norma del comma 7, art. 77 dello Statuto Comunale.

## Distribuzione contenitori per raccolta rifiuti.

ZONA	N.	UBICAZIONE	660 lt	carta	vetro	pile	medic.
A	1	Fraz. Villetes nei pressi della ferramenta	9	2	1	1	
A	2	Fraz. Ferrière nei pressi capannone "Alcatel"	3	1	1		
A	3	Fraz. Ferrière, fabbricati R.A.V.A.	3	1	1		
TOTALE ZONA A			15	4	3	1	
B	4	Fraz. Folliex, presso casa "INA"	4		1		
B	5	Fraz. Crétaz Saint Martin, vicino chiesa	4		1		
B	6	Chef-Lieu, nei pressi delle nuove scuole	3	2	1		
B	7	Chef-Lieu, nei pressi delle nuove scuole	4	1			
TOTALE ZONA B			15	3	3		
C	8	Fraz. Moulins, presso casa Thomasset	3	1	1		
C	9	Fraz. Moulins, presso casa Bordet	3	1	1		
TOTALE ZONA C			6	2	2		
D	10	Fraz. Glassier, presso casa Borney	4	2	3	1	2
D	11	Fraz. Cheriettes, nei pressi capannone "ITS"	4		1		
D	12	Fraz. Fournier, nei pressi casa Blanc	5				
D	13	Fraz. Saint-Léger, piazzale	3	2	1		
TOTALE ZONA D			16	4	5	1	2
E	14	Fraz. Venoir, nei pressi casa David	3	1	1		
E	15	Fraz. Dialley, piazzale	8	1	1		
E	16	Fraz. Micheley, nei pressi fabbricato VV.FF.	3	1	1		
TOTALE ZONA E			14	3	3		
F	17	Fraz. Urbains, nei pressi casa Manassero	3	1	1		
F	18	Fraz. Montbel, piazzale	8	1	1		
F	19	Fraz. Chabloz, piazzale	3	1	1		
TOTALE ZONA F			14	3	3		
G	20	Fraz. Vercellod, piazzale	6	1	1	1	
G	21	Fraz. Pompiod	2 *				
TOTALE ZONA G			6	1	1	1	
H	22	Fraz. Croux, presso casa Charrère R.	4	1		1	
H	23	Fraz. Saint-Maurice, presso "Pizzeria"	6	1	4		
H	24	Fraz. Pesse, di fronte casa De Bona	3	1	1		
H	25	Fraz. Champessolin, piazzale	4		1		
TOTALE ZONA H			17	3	6	1	

I	26	Caouz, bivio S.R.	3	1	1		
TOTALE ZONA I			3	1	1		
L	27	Fraz. Ozein, di fronte skilift	4	1			
L	28	Fraz. Ozein, di fronte forno	7	1	1		
L	29	Fraz. Ozein, presso casa Gnémaz	4	1			
L	30	Fraz. Turlin, piazzale	3	1	1		
TOTALE ZONA L			18	4	2		
M	31	Fraz. Pont d'Ael, piazzale	3	1	1		
TOTALE ZONA M			3	1	1		
N	32	Fraz. Vieyes, di fronte chiesa	3	1	1		
N	33	Fraz. Chevril, piazzale ponte	2 *				
N	34	Fraz. Sylvenoire, piazzale	3 *				
TOTALE ZONA N			3	1	1		
O	35	Fraz. Champlan, ingresso campeggio	18 *	1	1		
TOTALE ZONA O			0	1	1		
P	36	Fraz. La Camagne	1				
TOTALE ZONA P			1				

\* Contenitori della capienza di 360 lt.


UBICAZIONE PLANIMETRICA INDICATIVA DEI PUNTI  
DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDO URBANI




ZONA A - Villetos, Ferriere, Plantey -



ZONA B - Follieux, Cretaz St. Martin, Chef-lieu -



ZONA E - Venoir, Dialley, Michéley, Chateau -




ZONA D - Glassier, Chérettes, Fournier, Saint-Leger -






ZONA F - Urbains, La Cleyvaz, Montbel, Chabloz -



ZONA G -Vercello, Pompiod, Raffos -





ZONA H -Croux, Bettex, Saint-Maurice, Pesse, La Roche,  
Champessolin





ZONA I  
 - Caouz, La Poyaz, Novelloz, La Combaz

ZONA M - Pont d'Aël -





ZONA O - Champlan -



ZONA L --Ozein, Serignan, Turlin--

ZONA N - Vieyes, Chevril-Sylvenoire -





ZONA P - La Camagne -